



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione N. 316 / 2024

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) DI CUI ALL'ART. 27BIS DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEL PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACIDO SOLFORICO (SAP) E CLORODIFLUOROMETANO (CDM) PRESSO LO STABILIMENTO ESISTENTE SITO IN VIA DELLA CHIMICA 5 A PORTO MARGHERA IN COMUNE DI VENEZIA (VE), PRESENTATO DALLA DITTA ALKEEMIA S.P.A..

Il dirigente

Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii la Legge Regionale 29.10.2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” con la quale si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- iv la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A. e AIA per i progetti indicati nell’allegato A e B della stessa;
 - l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- v la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e ss.mm.ii, che delega alla Città metropolitana di Venezia il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- vi lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- vii il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

- viii la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- ix il decreto del sindaco metropolitano n. 71 del 30/12/2023, relativo all'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale della Città Metropolitana di Venezia all'Ing. Nicola Torricella;
- x l'atto organizzativo n. 3 del 30 giugno 2023 prot. n. 46241/2023 relativo al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- xi il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;
- xii la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- xiii il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 6 del 13.02.2023 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2023-2025);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2023-2025);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2023-2025);

Richiamati in materia di VIA

- i il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
- ii l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, recante disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il quale prevede che il proponente presenti all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta [...], necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto ivi compresa dunque l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- iii la DGRV n. 568 del 30.04.2018 "Disposizioni in materia di VIA e di competenze in materia di AIA. Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli artt. 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett.g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 104 del 16 giugno 2017;
- iv Il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13 marzo 2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico per la V.I.A. della Città metropolitana di Venezia;
- v la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";

- vii la D.G..R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- viii l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;
- ix la legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti, ed in particolare le modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi.

Richiamati in materia AIA:

- i il Titolo III-*bis* della parte II del D.Lgs. 152/06 recante norme per l’autorizzazione Integrata Ambientale;
- ii la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iii i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell’art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l’individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- iv il D.M. 95 del 15.04.2019, “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152”, che all’art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all’Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all’autorità competente;
- v la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 3.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale”;
- vi il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l’art. 271 comma 7-bis che “*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.*”.

Richiamati in materia aria:

- i la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti la disciplina delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- ii il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
- iii il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- iv il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l’art. 271 comma 7-bis che “*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la*

valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”

- v il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”;

Richiamati in materia urbanistico-edilizia e paesaggio:

- i Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché la L.R. 27 giugno 1985, n. 61;
- ii gli strumenti urbanistici del Comune di Venezia, vigenti ed adottati;
- iii il vigente regolamento edilizio comunale;
- iv le leggi nazionali e regionali vigenti in materia urbanistica ed edilizia;
- v il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
- vi la L.R. 11/2004 “ Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”;

Vista l'istanza, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prott. nn. 43089, 43092, 43093, 43094, 43131, 43133, 43136, 43140 e 43145 del 26/07/2022, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza della Città Metropolitana ai sensi dell'art. 27- bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. presentata dalla società Alkeemia S.p.A. per la realizzazione di due nuovi impianti: acido solforico e clorodifluorometano presso lo stabilimento esistente sito in Via della Chimica 5 a Porto Marghera, Comune di Venezia (VE).

Evidenziato che con la suddetta istanza la ditta Alkeemia S.p.A. chiede il rilascio nell'ambito del PAUR dei seguenti titoli abilitativi:

- 1 Città Metropolitana di Venezia: Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale (che comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997);
- 2 Città Metropolitana di Venezia: Autorizzazione Integrata ambientale per le modifiche introdotte dal progetto.
 - Considerato inoltre che l'installazione è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 105 del 26/06/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'art. 29-sexies c. 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla Conferenza dei Servizi è invitato, come previsto dall'art. 29-quater c. 5, un rappresentante dell'autorità competente in materia” ed in particolare dei soggetti indicati all'art. 10 “Comitato tecnico regionale: composizione e funzionamento”, comma 7, ovvero i componenti del gruppo di lavoro incaricato dell'istruttoria di cui trattasi.
- 3 Comune di Venezia: Permesso di costruire.

Constatato che:

la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata alla lettera e) dell'allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e che la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di VIA di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Dato atto che in merito al procedimento di cui trattasi:

- i Con note acquisite agli atti con prott. nn. 43089, 43092, 43093, 43094, 43131, 43133, 43136, 43140 e 43145 del 26/07/2022 la ditta Alkeemia S.p.A. ha presentato istanza di PAUR per il progetto relativo alla realizzazione di due nuovi impianti per la produzione di acido solforico (SAP) e clorodifluorometano (CDM) presso lo stabilimento esistente sito in via della Chimica 5 a Porto Marghera in Comune di Venezia (VE);
- ii Con nota prot. n. 44101 del 29/07/2022 Città metropolitana di Venezia chiede alla ditta integrazione relativa agli oneri istruttori;
- iii Con nota prot. n. 44598 del 02/08/2022 la ditta trasmette documentazione integrativa volontaria;
- iv Con nota prot. n. 47197 del 16/08/2022 la ditta trasmette quietanza di pagamento degli oneri istruttori;

- v Con nota prot. n. 47265 del 16/08/2022 è stata data comunicazione alle amministrazioni e agli Enti potenzialmente interessati dal progetto dell'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web, al fine di avviare la fase di verifica di completezza della documentazione progettuale così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 27 bis;
- vi Con nota prot. n. 56285 del 29/09/2022 è stato l'avviso al pubblico da pubblicare da parte della Città metropolitana ai fini dell'avvio del procedimento;
- vii In data 05/10/2022 viene pubblicato sul sito web della Città metropolitana di Venezia e sull'albo pretorio del Comune di Venezia l'avviso pubblico di avvenuto deposito del progetto e del relativo studio d'impatto ambientale ai fini della partecipazione del pubblico;
- viii In data 19/10/2022 è stato presentato al pubblico il progetto in parola in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams, al seguito della quale è stato prodotto il Verbale acquisito agli atti della scrivente con prot. n. 62097 del 24/10/2022;
- ix Non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 27 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- x Con prot. n. 58213 del 07/10/2022 è stato convocato il Comitato Tecnico VIA in data 17/10/2022 per la presentazione del progetto. Alla presentazione sono stati invitati anche i seguenti enti con nota prot. n. 58216 del 07/10/2022:
- Comune di Venezia;
 - ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia;
 - VERITAS S.p.A.;
 - Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - Ufficio Antinquinamento;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;
 - AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA – Distretto Veneziano (ex 12) – SISP;
 - Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia;
 - Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera;
- Da tale riunione è stato redatto il Verbale prot. n. 64394 del 04/11/2023;
- xi Con prot. n. 62784 del 26/10/2022, integrata con prot. n. 64071 del 03/11/2022, è stata convocata la prima Conferenza di Servizi istruttoria, con la presenza del referente di progetto del Comitato VIA, per concordare la richiesta di integrazioni. Sono stati invitati i seguenti enti:
- Comune di Venezia;
 - ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia;
 - VERITAS S.p.A.;
 - Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - Ufficio Antinquinamento;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;
 - AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA – Distretto Veneziano (ex 12) – SISP;
 - Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia;
 - Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera;
 - S.I.F.A. Sistema Integrato Fusina Ambiente.
- Da tale CDS è stato prodotto il verbale prot. n. 70125 del 30/11/2022, trasmesso con nota prot. n. 70491 del 01/12/2022;
- xii Con nota prot. n. 63603 del 02/11/2022 il Comune di Venezia ha trasmesso le osservazioni di sua competenza;
- xiii Con nota prot. n. 65029 del 08/11/2022 ARPAV trasmette la richiesta di integrazioni di sua competenza;
- xiv Con nota prot. n. 68772 del 24/11/2022 il Comune di Venezia trasmette la richiesta di integrazioni di sua competenza;
- xv Con lettera prot. n. 70509 del 01/12/2022, integrata con i contributi di SIFA con lettera prot. 70634 del 02/12/2022, è stata inviata alla ditta la richiesta unitaria di integrazioni;

- xvi Con nota prot. n. 71483 del 06/12/2022 l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia trasmette parere positivo di conformità al vigente Piano Regolatore Portuale (**Allegato 2**);
- xvii Con nota prot. 75552 del 23/12/2022 da ditta trasmette richiesta di proroga di 180 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste, proroga concessa con lettera prot. n. 1041 del 10/01/2023;
- xviii Con nota prot. n. 6498 del 27/01/2023 è stato comunicato un sopralluogo presso lo stabilimento di Alkeemia S.p.A. tenutosi in data 08/02/2023;
- xix Con nota prot. n. 30793 del 08/05/2023 la ditta trasmette richiesta al MASE per la conferma della coerenza del posizionamento dei nuovi impianti SAP e CDM rispetto agli interventi di messa in sicurezza operativa (MISO) presenti specificando che rimarranno invariati rispetto alla realizzazione delle nuove platee e delle fondazioni profonde realizzate in coerenza con le indicazioni tecniche del protocollo in data 14/04/2012 per la Bonifica e la Riquilificazione ambientale di Porto Marghera;
- xx Con nota prot. n. 30955 del 08/05/2023 la Direzione Interregionale del Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige trasmette il Verbale della seduta del CTR prot. 2183 del 03/05/2023 con il quale si esprime inerentemente al Nulla Osta di Fattibilità dell'impianto per la produzione di clorodifluorometano;
- xxi In data 24/05/2023 la ditta trasmette le integrazioni, acquisite agli atti della scrivente Amministrazione con prott. nn. 35735, 35736 e 35738;
- xxii Con prot. n. 39040 del 06/06/2023 è stato convocato il Comitato Tecnico VIA in data 12/06/2023 per la discussione sulle integrazioni pervenute. A seguito di tale seduta è stato prodotto il Verbale prot. n. 41724 del 16/06/2023;
- xxiii Con nota prot. n. 37092 del 29/05/2023 il MASE trasmette riscontro alla richiesta (prot. n. 30793 del 08/05/2023) di valutazione interferenze per realizzazione nuovi impianti con le opere di MISO, disponendo l'assoggettamento al D.M. 45 del 26 gennaio 2023;
- xxiv Con nota prot. n. 38924 del 06/06/2023 la ditta risponde al MASE riguardo all'inquadramento degli interventi oggetto del PAUR con le opere di MISO. In tale nota si afferma che gli interventi "*non abbiano necessità della valutazione delle possibili interferenze*";
- xxv Con nota prot. n. 39909 del 09/06/2023 SIFA trasmette le osservazioni di propria competenza inerenti alla documentazione integrativa presentata dalla ditta;
- xxvi Con nota prot. n. 39988 del 09/06/2023 il Comune di Venezia trasmette le osservazioni di propria competenza inerenti alla documentazione integrativa presentata dalla ditta;
- xxvii Con nota prot. n. 40813 del 13/06/2023 ARPAV trasmette le proprie osservazioni sulla documentazione integrativa;
- xxviii Con nota prot. n. 40826 del 13/06/2023 viene convocata la seconda CDS istruttoria per valutare la completezza delle integrazioni presentate dalla ditta, tenutasi in data 27/06/2023. Sono stati invitati i seguenti enti:
- Comune di Venezia;
 - ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia;
 - VERITAS S.p.A.;
 - Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - Ufficio Antinquinamento;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;
 - AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA – Distretto Veneziano (ex 12) – SISP;
 - Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia;
 - Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera;
 - S.I.F.A. Sistema Integrato Fusina Ambiente;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche, Divisione VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale.

Da tale CDS è stato prodotto il Verbale prot. n. 46688 del 05/07/2023 trasmesso agli interessati con lettera prot. n. 46952 del 06/07/2023 con il quale viene richiesto alla ditta di perfezionare le integrazioni precedentemente trasmesse;

- xxix Con nota prot. n. 51646 del 26/07/2023 viene comunicato alla ditta che i tempi procedurali rimarranno sospesi finché le integrazioni non verranno perfezionate come richiesto;
- xxx Con nota prot. n. 55189 del 09/08/2023 il MASE trasmette parere negativo riguardo all'applicabilità dell'art. 6 del D.M. 45/2023;

- xxxi Con nota prott. nn. 65907, 65926, 65927, 65928, 65929, e 65930 del 28/09/2023 la ditta trasmette la documentazione di perfezionamento delle integrazioni;
- xxxii Con nota prot. n. 66576 del 02/10/2023 il Comune di Venezia comunica che ai sensi dell'art. 7 del D.M. 45/2023 non sarà possibile il rilascio del Permesso di Costruire di competenza prima che la procedura di cui all'art. 7 del D.M. 45/2023 non sia stata espletata; in base a tale parere in sede di Conferenza dei Servizi decisoria potrà essere applicato quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 nel seguito riportato: *“Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo”*;
- xxxiii Con nota prot. n. 75032 del 03/11/2023 viene convocata la terza Conferenza di Servizi istruttoria per valutare la completezza delle integrazioni presentate. Sono stati invitati i seguenti enti:
- Comune di Venezia;
 - ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia;
 - Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - Ufficio Antinquinamento;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;
 - AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA – Distretto Veneziano (ex 12) – SISP;
 - Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia;
 - Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera;
 - S.I.F.A. Sistema Integrato Fusina Ambiente;
- Da tale CDS è stato prodotto il Verbale prot. n. 79814 del 24/11/2023, trasmesso agli interessati con lettera prot. n. 80024 del 24/11/2023;
- xxxiv Con nota prot. n. 77180 del 13/11/2023 è stata convocata la seduta del Comitato VIA per il giorno 22/11/2023 per l'espressione del Parere di compatibilità ambientale. Da tale seduta è stato prodotto il Verbale prot. 82829 del 06/12/2023 ed il Parere VIA prot. n. 82860 del 06/12/2023 (**Allegato 1**);
- xxxv Con nota prot. n. 78187 del 16/11/2023 la ditta trasmette integrazioni spontanee inerenti alla relazione illuminotecnica;
- xxxvi Con nota prot. n. 78185 del 16/11/2023 la ditta trasmette integrazioni spontanee inerenti al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) ed alle Schede C della documentazione AIA;
- xxxvii Con nota prot. n. 78443 del 16/11/2023 ARPAV trasmette le proprie osservazioni sulle integrazioni trasmesse dalla ditta;
- xxxviii Con nota prot. n. 78851 del 20/11/2023 SIFA trasmette le proprie osservazioni sulle integrazioni trasmesse dalla ditta;
- xxxix Con nota prot. n. 82744 del 06/12/2023 viene convocata la CDS Decisoria per il giorno 18/12/2023. Sono stati invitati i seguenti enti:
- Comune di Venezia;
 - ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia;
 - Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - Ufficio Antinquinamento;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;
 - AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA – Distretto Veneziano (ex 12) – SISP;
 - Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia;
 - S.I.F.A. Sistema Integrato Fusina Ambiente;

Da tale CDS è stato prodotto il Verbale prot. n. 86145 del 20/12/2023, dal quale emerge in particolare che il permesso di costruire sarà demandato a 45 gg dal rilascio del PAUR, in applicazione del comma 7-bis dell'art.

27-bis del D.Lgs. 152/2006; inoltre gli aspetti inerenti la procedura di MISO proseguiranno separatamente dal presente PAUR;

- xl Con nota prot. n. 84804 del 14/12/2023 la ditta trasmette integrazioni spontanee al PMC;
- xli Con nota prot. n. 85088 del 15/12/2023 la ditta trasmette la documentazione ai sensi delle disposizioni dell'art. 7 del D.M. 45/2023;
- xlii Con nota prot. n. 1706 del 11/01/2024 è pervenuto parere favorevole dal Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - Ufficio Antinquinamento, non presente alla Conferenza dei Servizi decisoria del 18.12.2023, consentendo la conclusione del procedimento (**Allegato C**);
- xliii Con nota prot. n. 3872 del 22/01/2024 ARPAV trasmette parere favorevole (**Allegato A**) al PMC allegandolo ai fini dell'acquisizione nel presente provvedimento (**Allegato B**);

Ritenuto di:

- i adottare, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ad esito della riunione di CDS del 18/12/2023 e dell'acquisizione del parere del Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - Ufficio Antinquinamento prot. n. 1706 del 11/01/2024, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria;
- ii dare atto che la determinazione di cui al punto precedente costituisce, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto denominato "realizzazione di due nuovi impianti: acido solforico e clorodifluorometano" presso lo stabilimento esistente sito in Via della Chimica 5 a Porto Marghera, Comune di Venezia (VE), presentato dalla società Alkeemia S.p.A., comprendente i titoli abilitativi di cui al verbale prot. n. 86145 del 20/12/2023 (**Allegato 3**).

DETERMINA

1

Si rilascia il PAUR ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. al progetto presentato dalla ditta Alkeemia S.p.A., così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza prott. nn. 43089, 43092, 43093, 43094, 43131, 43133, 43136, 43140 e 43145 del 26.07.2022 e ss.mm.ii., relativo alla realizzazione di due nuovi impianti: acido solforico e clorodifluorometano presso lo stabilimento esistente sito in Via della Chimica 5 a Porto Marghera, Comune di Venezia (VE), comprensivo dei seguenti titoli abilitativi:

- a giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto, prot. n. 82860 del 06/12/2023, **Allegato 1** al presente provvedimento;
- b Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui alle categorie 4.2 lett. b) "Fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, acidi quali acido cromatico, fluoridrico, fosforico, nitrico, cloridrico, solforico, oleum, e acidi solforati." e punto 4.1 lett. f) "Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare di idrocarburi alogenati" dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

2

Il giudizio di compatibilità ambientale, di cui al precedente punto 1 lett. a), è favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

Condizione n.1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	In corso d'opera
Oggetto della condizione	Una stima significativa delle emissioni fuggitive dei due nuovi impianti è prevista solo a valle della progettazione esecutiva di dettaglio, che verrà predisposta entro 10 mesi dall'ottenimento del parere VIA. I valori emissivi così calcolati dovranno essere trasmessi a CMVE per una successiva verifica in campo dopo la messa a regime degli impianti tramite metodologia LDAR, i cui risultati dovranno essere inviati a CMVE con il rapporto annuale del PMC.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni prima dell'avviamento degli impianti in progetto (stima)
Soggetto verificatore	Città Metropolitana di Venezia, ARPAV

Condizione n.2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	In fase di cantiere dovranno essere adottate le misure a carattere operativo e gestionale atte a ridurre lo sviluppo di polveri e il contenimento delle emissioni in atmosfera, quali ad esempio: umidificazione del terreno e degli eventuali cumuli di inerti, il lavaggio o pulitura delle ruote dei mezzi e gestione attenta dei mezzi e dei macchinari, segnalate nel progetto. Le procedure tecnico-gestionali dovranno essere trasmesse a CMVE e ARPAV.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dalla comunicazione d'inizio lavori
Soggetto verificatore	Città Metropolitana di Venezia

Condizione n.3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	L'Azienda dovrà predisporre e inviare a CMVE ed AULSS specifiche procedure operative finalizzate alla prevenzione del rischio di contatto diretto e alla salvaguardia della sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di scavo del terreno contaminato da Antimonio all'interno dell'area del poligono di Thiessen 3105.1R.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dalla comunicazione d'inizio lavori
Soggetto Verificatore	AULSS 3

Condizione n.4

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	I terreni qualificati rifiuti, con volumetria complessiva stimata pari a 1526 mc, dovranno essere depositati in un'apposita area di stoccaggio, opportunamente individuata e realizzata adottando le misure tecnico-gestionali, finalizzate alla salvaguardia delle matrici ambientali potenzialmente interessate, quali: impermeabilizzazione dell'area, raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, separazione da eventuali cumuli delle terre di provenienza diversa, idonea cartellonistica per la individuazione della tipologia, quantità e provenienza del rifiuto. Prima del conferimento a discarica/recupero le terre dovranno essere campionate e analizzate secondo le modalità previste dall'allegato 3 del DMA del 24 giugno 2015. L'Azienda dovrà predisporre una relazione tecnico-gestionale dettagliata riportante le indicazioni sopra citate allegando una planimetria con la posizione dell'area di deposito delle terre e delle vasche di raccolta delle acque di dilavamento con relativa superficie e volumetria.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	L'Azienda dovrà trasmettere a CMVE la documentazione relativa alla gestione delle terre classificate rifiuto entro 90 giorni dalla data di rilascio del PAUR e comunque prima dell'inizio dei lavori
Soggetto verificatore	Città Metropolitana di Venezia

Condizione n.5

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	In corso d'opera

Oggetto della condizione	Facendo riferimento agli scenari della valutazione previsionale di impatto acustico in fase di cantiere, il PMA dovrà essere aggiornato prevedendo, in concomitanza con le fasi di lavorazione maggiormente impattanti riportate a titolo di esempio nello scenario n.2, lo svolgimento di una campagna di misure fonometriche in corrispondenza degli stessi punti R1÷ R8 della valutazione previsionale di cui sopra. In caso di superamento dei limiti di zonizzazione, l'Azienda dovrà adottare misure di attenuazione del rumore di tipo gestionale (ad es. evitare sovrapposizioni di interventi rumorosi) o tecnici (utilizzo di barriere mobili verso i recettori più esposti), dando congruo preavviso a CMVE e ARPAV. L'Azienda dovrà comunicare a CMVE e ARPAV la data prevista per la campagna di misure fonometriche e trasmettere ai medesimi Enti una relazione descrittiva con i risultati della suddetta campagna.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dalla data comunicata di svolgimento della campagna
Soggetto verificatore	Città Metropolitana di Venezia e ARPAV

Condizione n. 6

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	A lavori ultimati e con impianti a regime dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio per la verifica delle concentrazioni al suolo degli inquinanti in corrispondenza dei punti considerati nel modello di simulazione, i cui risultati saranno messi a confronto con i dati teorici del modello medesimo. Le modalità del monitoraggio dovranno essere preventivamente concordate con gli Enti preposti (ULSS 3)
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 90 giorni dall'avvio degli impianti nella configurazione di progetto approvato
Soggetto verificatore	ULSS 3

Condizione n.7

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Dai risultati delle simulazioni modellistiche della dispersione degli odori, si evince che l'indicatore 98° percentile (concentrazione di picco) eccede i valori di accettabilità previsti dalla Linea guida ARPAV in corrispondenza di tutti i recettori residenziali (>1 ouE/mc per distanze oltre 500 m), rimanendo comunque inalterate le concentrazioni di odore calcolate ai recettori nello scenario PO rispetto allo scenario AO. Tuttavia nella eventualità di fondate segnalazioni di disturbo olfattivo da parte di terzi dopo la realizzazione e la messa in esercizio dei nuovi impianti, l'azienda dovrà provvedere a: <ul style="list-style-type: none"> - informare tempestivamente il Comune di Venezia e ARPAV della situazione in atto - adottare le misure tecnico-gestionali necessarie alla risoluzione/attenuazione delle criticità venutesi a creare. - proporre un contestuale piano di monitoraggio per la verifica dell'efficacia degli interventi correttivi e di mitigazione, propedeutici ad un eventuale ricalcolo di simulazione della dispersione degli odori
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 24 ore dal ricevimento da parte delle Autorità Locali della segnalazione di molestia olfattiva
Soggetto verificatore	Comune di Venezia, ARPAV e CmVe

Condizione n.8

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	A lavori ultimati e con lo stabilimento a regime nella configurazione di progetto, dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni della rumorosità, per la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica in corrispondenza degli stessi punti di misura individuati per la valutazione previsionale acustica e con le medesime modalità. In caso di superamento di uno o più dei limiti di zonizzazione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione ad ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, delle misure adottate, con ripetizione dell'indagine fonometrica.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 90 giorni dalla comunicazione di messa in esercizio degli impianti
Soggetto verificatore	CMVE e ARPAV

Condizione n.9

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	L'Azienda dovrà attuare in fase di esecuzione dei lavori gli interventi tecnico-operativi concordati con SIFA, finalizzati alla ottimizzazione della reciproca gestione delle acque reflue inviate da Alkeemia all'impianto consortile SG31 e trasmettere a CMVE una relazione comprovante l'avvenuta realizzazione di detti interventi.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dall'avvio degli impianti in progetto
Soggetto verificatore	SIFA

Condizione n.10

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	L'Azienda dovrà trasmettere a Comune di Venezia e CMVE una dichiarazione certificata dal tecnico abilitato che aggiorni la situazione relativa alla realizzazione degli interventi illuminotecnici volti all'adeguamento della conformità ai requisiti della LR n.17/2009 dell'impianto esistente, come da asseverazione del tecnico medesimo
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dall'inizio lavori
Soggetto verificatore	Comune di Venezia e ARPAV

Condizione n.11

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	L'Azienda dovrà presentare un progetto dettagliato riguardante la messa a dimora degli alberi prescelti a titolo di compensazione dell'incremento della quantità di CO2 dovuta all'aumento dei mezzi circolanti con i nuovi impianti SAP e DCM a regime, con la descrizione del sito individuato in accordo col Comune di Venezia, la tipologia e lo schema di piantumazione degli alberi, le procedure di controllo e manutenzione ed adattamento.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 90 giorni dalla data di rilascio del PAUR
Soggetto verificatore	Comune di Venezia

Il progetto di cui al punto 1, ai fini della validità del giudizio di compatibilità ambientale deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale deve essere reiterata.

4

Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto presentato dalla ditta Alkeemia S.p.A., così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza prott. nn. 43089, 43092, 43093, 43094, 43131, 43133, 43136, 43140 e 43145 del 26/07/2022 e ss.mm.ii., relativo alla realizzazione di due nuovi impianti: acido solforico e clorodifluorometano presso lo stabilimento esistente sito in Via della Chimica 5 a Porto Marghera, Comune di Venezia (VE).

5

Ai sensi degli artt. 28-29 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle **condizioni ambientali** impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di PAUR comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo, il proponente dovrà presentare la documentazione richiesta all'art. 2 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia al seguente link: <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste>.

6

Con riferimento alla lettera b del punto 1, è rilasciata ai sensi dell'art. 29-nonies c.2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale dell'installazione ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. l-bis) del medesimo D.Lgs., al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- Categoria 4.1.f: Industria chimica per la fabbricazione di prodotti chimici organici in particolare idrocarburi alogenati – Impianto produzione clorodifluorometano;
- Categoria 4.2.b: Industria chimica per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, acidi quali cromo, fluoridrico, fosforico, nitrico, cloridrico, solforico, oleum e acidi solforati – Impianto di produzione acido solforico.

Fanno parte integrante della presente determina l'**Allegato B** "*Piano di Monitoraggio e Controllo*" (PMC) allegato alla nota acquisita agli atti della scrivente con prot. n. 3872 del 22.01.2024 (**Allegato A**), redatto ai sensi della DGRV n. 1100/2018.

Il riesame dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso a far data dal 17.12.2033 in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 152/06;

Almeno 180 giorni prima del predetto termine il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-octies, c. 5, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 ter, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame prevista dall'art. 29-octies, comma 5.

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali ai sensi dell'allegato IX della parte II del D. Lgs. 152/2006 smi.

Al fine del legittimo svolgimento dell'attività devono essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dal presente provvedimento.

La gestione dell'impianto deve essere effettuata adottando tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, in particolar modo per quanto riguarda la produzione di odori e rumori molesti ed emissione di polveri.

Si riportano di seguito, suddivise per fasi di gestione dell'attività, le relative prescrizioni nel rispetto delle quali il Gestore deve condurre l'installazione.

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a.- PRESCRIZIONI GENERALI

- 1 la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

<i>Prodotto</i>	Capacità produttiva (t/anno)
Acido fluoridrico anidro	27.000 (di cui 9.900 di HF al 32% + HF al 40%)
Acido solforico	72.900 (di cui 25.280 di oleum al 22%)
Clorodifluorometano	24.000
Miscela 1 (LF2H)	91
Miscela 2 (Bright)	47
Miscela 3 (LF2R2)	355

<i>Sottoprodotto</i>	Capacità produttiva (t/anno)
Gesso granulare o in polvere	101.250
Acido fluosilicico in soluzione al 40%	9.700
Biscotto fluoritico	5.000
Acido cloridrico al 33%	67.200

- 2 dovrà essere preventivamente comunicata alla scrivente Amministrazione la data di fine lavori relativi al progetto approvato con il presente provvedimento; fino a tale data, rimane valida l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento prot. n. 69077 del 17.12.2021, con annessi Allegati 1a, 1b e 2 e con nota di aggiornamento prescrizioni prot. n. 2095 del 14.01.2022;
- 3 al termine di ogni fase di cantiere prevista nel progetto approvato, e almeno 15 giorni prima dell'avvio degli impianti e dei punti di emissione nella nuova configurazione, dovrà essere inviata, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia una formale comunicazione attestante le opere eseguite, i punti di emissione modificati e quelli di nuova realizzazione unitamente alla comunicazione di messa in esercizio di cui al punto 6 lett.b-15). Dalla data di tali comunicazioni, per le parti d'impianto interessate dalle stesse, cessano di valere i valori limite e le frequenze di monitoraggio contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento prot. n. 43481 del 26.07.2022 con annessi Allegati e dovrà essere rispettato quanto previsto dal presente provvedimento. Per ogni altra prescrizione e condizione imposta il presente provvedimento è immediatamente efficace;
- 4 dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 5 ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione, il Comune di Venezia, il SISP dell'A.U.L.S.S. n. 3 Serenissima, il Provv. Interr. Oo. Pp. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata. In caso di incidente rilevante la comunicazione ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b) del D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 è da intendersi sostitutiva della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 29-undecies a condizione che venga inviata anche a tutti gli Enti sopra menzionati;
- 6 il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui depositi dei rifiuti, sul sistema di controllo distribuito (DCS) del processo, sui sistemi di scarico dei reflui, sui sistemi di controllo dei serbatoi di stoccaggio materie prime e prodotti, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 191, 194, 195, 537, 544, 554, 680, 776, 001, 003, 004, 005 e 007;
- 7 l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Venezia, ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, all'U.L.S.S. n. 3 Serenissima e al Provv. Interr. Oo. Pp. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;
- 8 dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all'**Allegato B (PMC)**, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 9 dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitari;

- 10 entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato a questa Amministrazione, al SISP dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, al Comune competente per territorio ed al Prov. Interr. Oo. Pp. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli un report, su supporto informatico, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo denominato "ALKEEMIA_PMC_Rev.09_3872_22_01_24" ed approvato da ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia con nota prot. n. 3872 del 22.01.2024;
- 11 gli esiti delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stato di conservazione della pavimentazione impermeabilizzata del magazzino della fluorite dovranno essere eseguiti con la periodicità indicata nel documento "All.01 - A.04 Pianificazione e registrazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari" acquisito con nota prot. n. 7222 del 12.02.2021 ed inseriti in uno specifico documento allegato al report annuale di cui al punto 6 lett. a.-10);
- 12 le opere di demolizione, smaltimento e bonifica degli impianti dismessi dovranno essere eseguite entro le tempistiche indicate nel crono programma "Cronoprogramma degli interventi di dismissione" allegato alla nota acquisita con prot. n. 12250 del 01.03.2022 e secondo le modalità indicate nella medesima nota prot. n. 12250/2022 nonché nel documento "All.03 - A.10 Piano di demolizione, smaltimento e bonifica degli impianti dismessi" allegato alla nota prot. n. 7222 del 12.02.2021 con le quali il Gestore intende prevenire l'inquinamento delle matrici ambientali, stoccare e smaltire i rifiuti prodotti. Prima dell'inizio delle operazioni, per ogni impianto oggetto di demolizione dovrà essere presentato un piano di gestione dei rifiuti che individui le modalità con cui verrà definita la proprietà/detenzione dei rifiuti, una planimetria indicante le aree oggetto del deposito temporaneo ed i relativi soggetti proprietari/detentori qualora diversi dal titolare della presente autorizzazione. La dismissione degli impianti dovrà avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'installazione dovranno essere effettuati ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dal piano presentato, ed in accordo con la destinazione urbanistica del sito;
- 13 l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo. Inoltre con un anticipo di almeno 180 giorni dovrà essere presentato a questa Amministrazione, al Comune di VENE e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni; dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento;

b.- EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1 i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 191, 192/a, 192/b, 194, 195, 537, 544, 554, 680, 772, 773, 774, 775, 776, 001, 002, 003, 004, 005, e 007;

PRESCRIZIONI PER I PUNTI DI EMISSIONE 191, 194, 195, 544, 554, 680, 776, 001, 003, 004, 005 e 007

- 2 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui alla Tabella 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti. Dovranno inoltre essere rispettati i limiti medi annui riportati nella tabella Tabella 1b;
- 3 le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell'**Allegato B** (PMC), dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio a regime dell'impianto e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al punto 6 lett. a.-6) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

PRESCRIZIONI PER IL PUNTO DI EMISSIONE 537

- 4 **entro il 30.06.2024** il Gestore dovrà completare i lavori di adeguamento alle BAT AELs per riduzione delle emissioni medie annue di SO₂ (Kg/t di HF) e HF (mg/Nmc) provenienti dal camino n. 537, secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma "Dynawave Rev. 2022.04.07" acquisito con prot. n. 20571 del 07.04.2022 e prorogate in seguito alla richiesta di proroga pervenuta con prot. n. 66303 del 02/10/2023;
- 5 almeno 15 giorni prima dell'avvio degli impianti afferenti al punto di emissione n. 537 nella nuova configurazione, dovrà essere inviata, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, una formale comunicazione attestante le opere eseguite, unitamente alla

comunicazione di messa in esercizio di cui al punto 6 lett.b-15). Fino a tale data, rimangono valide, per il solo camino n. 537, le prescrizioni, i valori limite e le frequenze di monitoraggio riportate nell'autorizzazione integrata ambientale prot. n. 69077 del 17.12.2021 con annessi Allegati 1a, 1b e 2. Dalla data di comunicazione di messa in esercizio di cui al punto 6 lett.b-15, per il solo camino n. 537, cessano di valere le prescrizioni, i valori limite e le frequenze di monitoraggio contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento prot. n. 69077 del 17.12.2021 con annessi Allegati 1a, 1b e 2 e dovrà essere rispettato quanto previsto dal presente provvedimento. Per ogni altra prescrizione e condizione imposta il presente provvedimento è immediatamente efficace;

PRESCRIZIONI PER I MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE AFFERENTI AI CAMINI n. 192/a, 192/b, 772, 773, 774, 775 e 002

- 6 le emissioni derivanti dai medi impianti di combustione dovranno rispettare i valori limite di emissione riportati nella tabella di cui alla Tabella 1c, che fa parte integrante del presente provvedimento, individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertinenti al tipo di combustibile utilizzato;
- 7 le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell'**Allegato B** (PMC), dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio a regime dell'impianto e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante o gestore AIA che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al punto 6 lett. a.-6) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 8 devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- 9 deve essere nominato un responsabile tecnico della conduzione dei medi impianti di combustione presenti nello stabilimento, interno o esterno all'organizzazione aziendale, in possesso di idonea preparazione tecnica. Il possesso di tali competenze è sempre dimostrato laddove sia rispettato quanto previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 in materia di requisiti richiesti al "tecnico responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", vale a dire "mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati. Al fine dell'ottemperanza alla presente prescrizione, risulta valido il patentino previsto dall'art. 287 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 10 **entro il 1° luglio 2029** la ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione una relazione descrittiva che attesti l'avvenuto adeguamento degli impianti afferenti ai camini n. 192/a, 192/b, 772, 773 e 774, disciplinati dal titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06, al fine di dotare gli stessi di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del c. 1 dell'art. 294 del D.Lgs. 152/2006;

PRESCRIZIONI VALIDE PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE

- 11 i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 con il seguente ordine di priorità: Norme tecniche CEN, Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc...). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento". I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato "metodo EN non disponibile" o non sia indicato alcun metodo possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;
- 12 tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di

operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;

- 13 i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nella Tabella 1d;
- 14 gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- 15 ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai camini n. 001, 002, 003, 537, 004, 005 e 007.
Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 30 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.
Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.
Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 16 le operazioni di carico del gesso granulato negli autoarticolati dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno del magazzino di stoccaggio garantendo la minore altezza di caduta possibile;
- 17 dovrà essere rispettato il programma LDAR per le sostanze metano, ammoniaca, HF ed SO₂/SO₃ così come descritto nel documento "All. E09.2 -Relazione descrittiva del programma LDAR" acquisito l'istanza. Il documento "All. E09.2 -Relazione descrittiva del programma LDAR" dovrà essere tenuto aggiornato in caso di modifiche impiantistiche e dovrà essere integrato con la chiara definizione di "perdita". Gli esiti dei monitoraggi, le valutazioni delle perdite e le azioni di manutenzione richiamate nella relazione di implementazione LDAR di cui al documento succitato dovranno essere riportati in un documento che dovrà essere allegato al report annuale di cui al punto 6 lett. a.-10);
- 18 le apparecchiature in cui, nella fase di monitoraggio, siano state rilevate delle perdite dovranno essere oggetto di intervento manutentivo adottando tecniche e componenti in linea con le pertinenti Conclusioni sulle BAT e comunque promuovendo l'utilizzo di apparecchiature ad alta integrità;
- 19 l'esito delle attività di manutenzione dei serbatoi contenenti sostanze e miscele classificati pericolosi ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i. dovranno essere inseriti in uno specifico documento allegato al report annuale di cui al punto 6 lett. a.-10) e dovrà essere condotto nel rispetto del piano "All.01 - A.04 Pianificazione e registrazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari" acquisito con nota prot. n. 7222 del 12.02.2021;
- 20 in condizioni di emergenza derivanti da fermate occasionali accidentali, da malfunzionamenti o in caso di manutenzioni straordinarie dei relativi sistemi di abbattimento della nuova sezione di produzione dell'acido fluoridrico, potranno essere attivati i camini n. 194 e 195 in sostituzione del camino n. 001, i camini n. 192/a, 192/b e 558 in sostituzione del camino n. 002 ed il camino n. 554 in sostituzione del camino n. 003. Tali situazioni di emergenza dovranno essere tempestivamente comunicate, a mezzo PEC, a questa Amministrazione ed ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia;
- 21 la ditta, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 271, comma 7-bis dovrà presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio della presente dell'autorizzazione, a questa Amministrazione una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;
- 22 nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata a questa Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;

TABELLA 1a

PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI

<i>Camino (n.)</i>	<i>Reparto</i>	<i>Valori di portata indicativi (Nmc/h)</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Limiti (mg/Nm³)</i>
191	Essiccazione fluorite	16.000	Polveri NO ₂	19 30
194	Trasporto fluorite essiccata a linea 10a (emergenza)	3.000	Polveri	19
195	Trasporto fluorite essiccata a linea 11a (emergenza)	2.000	Polveri	19
537	Sfiati di processo	8.000	HCl HF SO ₂ NO ₂	1 10 120 25
537 (Dynawe)	Sfiati di processo	4.500	HCl HF SO ₂ NO ₂	1,78 5 10 44,44
544	Granulazione, macinazione e trasporto gesso (GG1)	46.000	SO ₂ Polveri	15 35
554	Trasporto pneumatico calce (emergenza)	1.700	Polveri	17,64
680	Scarico calce in silo	2.500	Polveri	10
776	Trasporto e stoccaggio anidrite macinata	1.100	Polveri	19
001	Trasporto fluorite essiccata	5.200	Polveri	19
003	Trasporto pneumatico calce	2.000	Polveri	10
004	Scrubber stoccaggi impianto SAP	2.000	H ₂ S	5
005	Scrubber finale impianto SAP	16.000	SO _x	340
			SO ₃ /H ₂ SO ₄	35
007	Sfiati TOX impianto CDM	950	HF HCl TCOV NO _x	5 5 600 130

TABELLA 1b
LIMITI DI EMISSIONE MEDI ANNUI

<i>Camino (n.)</i>	<i>Reparto</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Limiti di emissione</i>
------------------------	----------------	-------------------	----------------------------

191	Essiccazione fluorite	Polveri	19 mg/Nmc medi annui
194	Trasporto fluorite essiccata a linea 10a	Polveri	19 mg/Nmc medi annui
195	Trasporto fluorite essiccata a linea 11a	Polveri	19 mg/Nmc medi annui
537	Sfiati di processo	HF SO ₂	5 mg/Nmc medi annui 0,01 Kg/t di HF prodotto (valore medio annuo)
001	Trasporto fluorite essiccata	Polveri	19 mg/Nmc medi annui
005	Scrubber finale impianto SAP	H ₂ SO ₄	35 mg/Nmc medi annui

TABELLA 1c
MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI

Camino (n.)	Provenienza effluente	Inquinante	Valori di portata indicativi (Nmc/h)	Flusso di massa (g/h) *
192/a	Medio impianto combustione risc. forno L10 (emergenza)	Ossidi di azoto (NO _x)	10.000	2.000
192/b	Medio impianto combustione risc. forno L11 (emergenza)	Ossidi di azoto (NO _x)	10.000	2.500
772	Medio impianto combustione produzione vapore (package 1)	Ossidi di azoto (NO _x)	2.000	240
773	Medio impianto combustione produzione vapore (package 1)	Ossidi di azoto (NO _x)	2.000	240
774	Medio impianto combustione produzione vapore (package 2)	Ossidi di azoto (NO _x)	2.000	240
775	Cogeneratore	Ossidi di azoto (NO _x)	13.000	3.250
002	Medio impianto di combustione del reattore	Ossidi di azoto (NO _x)	20.000	4.000

* Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso

TABELLA 1d
PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Camino n.	Funzione	Esente ai sensi del D.Lgs. 152/06
558 (emergenza)	Caldaia riscaldamento olio diatermico per preriscaldamento fluorite	Parte V –All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd)
L01, L02, L03, L04, L05, L06	Cappe laboratorio	Parte V –All. IV - Parte I, c. 1, lett. jj)
006	Preriscaldamento fornace impianto SAP	attivazione biennale di due giorni. Potenzialità

c.- GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1 le acque dello scarico recapitante nell'impianto di trattamento SG31 gestito da S.I.F.A. Sistema Integrato Fusina Ambiente Scpa devono rispettare i valori limite stabiliti nel contratto di servizi stipulato tra le due società. Eventuali variazioni contrattuali dovranno essere tempestivamente trasmesse a questa Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia;
- 2 nel caso in cui la Ditta intendesse riattivare lo scarico 2AU dovrà presentare preventiva domanda di autorizzazione al Provv. Interr. Oo. Pp. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli;
- 3 i bacini di contenimento dei serbatoi contenenti sostanze e miscele liquide pericolose ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i. devono avere una capacità volumetrica almeno pari al 110% di quella del serbatoio afferente. In caso di presenza di più serbatoi nello stesso bacino di contenimento, la capacità volumetrica del bacino deve essere almeno pari a 1/3 della capacità totale dei serbatoi e comunque pari al 110% della capacità di contenimento del serbatoio più grande.

d.- GESTIONE DEI RIFIUTI

i rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata.

7

Il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 14/02/2024, risulta rispettato;

8

Ai sensi dell'art. 27-bis c.9 le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore **da parte delle amministrazioni competenti in materia.**

9

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

10

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito WEB della città metropolitana di Venezia del presente provvedimento unico regionale.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Alkeemia S.p.A., al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto - Unità Operativa Valutazione Impatto Ambientale, ad ARPAV - dipartimento provinciale di Venezia, Azienda Ulss n. 3 Serenissima, al Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - Ufficio Antinquinamento, al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Venezia, all'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia, a S.I.F.A. Sistema Integrato Fusina Ambiente; Direzione Interregionale del Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige.

12

Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia al seguente indirizzo www.politicheambientali.cittametropolitana.vv.it.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente